



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26,
COMMI 4 E 5, LETTERA D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118**

Paolo Rocco Viscontini, Presidente ITALIA SOLARE

17 settembre 2024, Audizione online

Chi siamo



Siamo l'unica
associazione in Italia
dedicata interamente al
fotovoltaico



Crescita continua dei nostri
associati **+1.300**

Presenza su tutto il territorio
nazionale



Membership e networking



GLOBAL SOLAR
COUNCIL



SolarPower
Europe

Cosa facciamo



Lobby



Supporto



In-Formazione

Networking



Analisi mercato



Servizi



Directory riservata



Market intelligence

Gruppi di lavoro



Job posting



Da dove partiamo?

Delega dal Parlamento al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per:

1. razionalizzare, riordinare e semplificare gli iter amministrativi per le fonti rinnovabili
2. ridurre gli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese
3. aumentare la competitività del Paese.

Nella delega il concetto di semplificazione è espresso ben quattro volte



ogni intervento dello schema di decreto legislativo che complica anziché semplificare è contrario alla delega stessa.

Considerazioni generali

Sforzo apprezzabile, risultato scoraggiante.

Non si vedono semplificazioni ma anzi **nuove complicazioni**. Due esempi:

- 1.** l'introduzione del **titolo edilizio per tutti gli impianti fotovoltaici**, un peso per cittadini, operatori e uffici tecnici dei comuni. Questo obbligo cozza con la denominazione di attività libera per gli interventi in Allegato A, come segnalato dal Consiglio di Stato.
- 2.** la **distinzione delle competenze regionali e statali è confusa e illogica**

Il DL elude riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale il TU deve:

- individuare anche le "**zone di accelerazione per le energie rinnovabili**".
- stabilire "**norme limite**", in modo che le Regioni non possano applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle previste dalla legislazione nazionale.

Aspetti ignorati dallo schema di decreto |1

1. Mancato coordinamento tra le **procedure per le autorizzazioni** e quelle per la **connessione** alla rete elettrica degli impianti

→ Introdurre criteri di priorità: siamo a oltre 400 GW di richieste di connessione (fotovoltaico ed eolico): servono criteri di priorità da applicare a richieste di autorizzazione, procedure di connessione e procedure ambientali, tenendo conto di stato della rete ed eliminando la priorità agli impianti più grandi nelle valutazioni ambientali statali

Gestori di rete facciano il loro mestiere: **autorizzazioni opere di rete**, specie MT, siano ottenute direttamente **dai gestori**, separatamente dagli impianti di produzione, seguendo iter semplificati.

introdurre **connessione flessibile**, in modo che la **capacità di rete impegnata sia inferiore alla potenza nominale dell'impianto**, erogata poco spesso: così si allevia il problema delle **congestioni virtuali di rete**.

Aspetti ignorati dalla schema di decreto |2

2. Introdurre più semplificazioni per gli impianti nelle aree idonee, anche per dare senso alla individuazione delle aree idonee da parte delle regioni

Accelerare la **realizzazione della piattaforma unica digitale** per la presentazione delle istanze autorizzative (la SUER), anche per avere visibilità e monitoraggio dello sviluppo degli impianti e delle infrastrutture di rete comprese.

Articolo 1 – Interventi di modifica e titolo edilizio

ART. 1 (Oggetto e finalità)

È scritto che si applica anche agli “**interventi di modifica**”: occorre precisare che comprendono i progetti di **impianti già in possesso del titolo abilitativo ma non ancora realizzati**.

Art. 1, comma 1, secondo periodo e richiami in: articolo 7, comma 1; articolo 8, comma 1; articolo 9, comma 1: **viene introdotta la necessità del titolo edilizio per tutti i procedimenti abilitativi e per qualunque tipologia di intervento**.

Sbagliatissimo! Il decreto legislativo 28/2011 aveva nettamente separato i procedimenti edilizi da quelli sulle rinnovabili, per la peculiarità di questi ultimi. Grave passo indietro.

Articolo 2 – Espropri e compensazioni

ART. 2 (Principi generali)

Articolo 2, comma 2:

ITALIA SOLARE ritiene opportuno precisare che non si può espropriare l'area dell'impianto. Invece, deve essere mantenuta la possibilità di esproprio per le opere di connessione alla rete.



Non si rilevano riferimenti a eventuali **compensazioni economiche alle amministrazioni locali**: importante e corretto prevederle esplicitamente, a favore solo dei comuni, anche per distribuire i vantaggi del fotovoltaico e favorire il consenso delle comunità locali.

Articolo 3 – Aree idonee preesistenti

ART. 3 (Interesse pubblico prevalente)

- a. L'articolo 3, comma 3, fa salva l'individuazione delle aree da parte delle regioni. **ITALIA SOLARE** continua a ritenere che, in tale ambito, dovrebbe essere salvaguardata l'idoneità delle aree, anche agricole, qualificate come idonee dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, in particolare quelle cosiddette **Solar Belt** (n. 1 della lettera c-ter del citato comma 8), in quanto prossime ad aree compromesse e comunque utili per la fornitura alle imprese di energia a costi contenuti e stabili.
- b. Auspichiamo che le Commissioni Parlamentari raccomandino al Governo di concordare con le Regioni e Province, in sede di acquisizione della prevista intesa sul decreto legislativo, la salvaguardia della idoneità delle Solar Belt.

Articolo 6 - Eliminazione DILA

ART. 6 (Regimi amministrativi)

All'articolo 6 **è stata eliminata la DILA**, strumento essenziale per procedere agli interventi di efficientamento degli impianti esistenti e autorizzati, assai utili per aumentare la produzione da rinnovabili senza significativi aumenti delle aree impegnate, e per gli impianti fino a 1 MW nelle aree idonee.

Chiediamo di reinserirla nelle modalità attualmente vigenti.

Articolo 7 – Introduzione PAS per impianti a tetto

ART. 7 (Attività libera)

- a. Il regime di **edilizia libera per gli impianti sui tetti** viene superato con l'introduzione di **significative complicazioni**: è richiesta la PAS **ovunque sussista un solo vincolo** e per gli interventi che producono **interferenze nella fascia di rispetto stradale** o comportano **modifiche agli accessi esistenti** ovvero apertura di **nuovi accessi**.

Si suggerisce di:

- limitare la richiesta della PAS ai casi di rischio idrogeologico, pubblica sicurezza e pubblica incolumità
- eliminare l'ambiguo riferimento alle "interferenze nella fascia di rispetto stradale".

b. **Chiediamo di inserire le norme:**

- dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011 per cui **per gli impianti in zona industriale non possono richiedersi piani attuativi**
- dell'articolo 10 bis, comma 1, del DL 17/2022 per cui **è sempre consentita, anche in deroga agli strumenti urbanistici, l'installazione di impianti in aree industriali che coprano non più del 60% dell'area di pertinenza.**

Articolo 8 |1 – Pubblica utilità per opere di rete, semplificazione per agrivoltaici in Solar Belt 3 km

ART. 8 (Procedura abilitativa semplificata)

- a. Consentire di richiedere, anche con la PAS, la **pubblica utilità e la indifferibilità e urgenza per le opere di rete**
- b. Non si comprende perché non è stata ripresa la disposizione vigente che consente la PAS per gli **impianti agrivoltaici avanzati di qualsiasi potenza distanti meno di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, con edificazione diretta degli impianti e delle relative opere connesse, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

Articolo 8 |2 – Dissenso/Diniego

ART. 8 (Procedura abilitativa semplificata)

- c. Comma 6, lettera c):** il motivato dissenso di un'amministrazione equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto. È in conflitto con quanto invece previsto per l'Autorizzazione Unica, per la quale le amministrazioni possono proporre opposizione, se motivata, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si propone che alla PAS si applichi lo stesso meccanismo previsto per l'Autorizzazione Unica.

Articolo 12 - Procedure ambientali per impianti > 10 MW

ART. 12 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)

- a.** Sono esclusi dalle valutazioni ambientali, tra gli altri, i soli **impianti fotovoltaici a tetto di potenza inferiore a 10 MW**, anche quando “integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze”. **Perché impianti, anche di potenza superiore a 10 MW, realizzati con le stesse modalità, devono essere sottoposti alle procedure ambientali?**
- b.** Per gli **impianti su tetti** e gli **impianti su manufatti fuori terra** **non è una semplificazione** prevedere **procedure ambientali oltre i 12 MW** considerando che, fino ad oggi, sono stati considerati **impianti non industriali e quindi non soggetti** a procedure ambientali.

Articolo 14 - Norma transitoria per procedimenti avviati

ART. 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Cosa succede ai procedimenti in corso?

Chiediamo una chiara norma transitoria che faccia salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul **Testo Unico** ma che consenta al proponente, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, di chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base del nuovo decreto legislativo, garantendo la validità degli atti prodotti nel frattempo.



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

Grazie per l'attenzione



italiasolare.eu
info@italiasolare.eu

